

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il nuovo regime per cassa e l'opzione per la contabilità ordinaria

di **Marco Bomben**

Tra le novità di carattere fiscale apportate dalla **legge di Bilancio 2017**, è nota l'introduzione di un **nuovo regime** di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, il c.d. **regime per cassa**.

L'[articolo 1, comma 17 e seguenti della L. 232/2016](#), è intervenuto, sia sull'[articolo 66 del Tuir](#), per adeguare le modalità di determinazione del reddito dei **semplificati** tenendo conto di **incassi e pagamenti**, che sull'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) relativo agli **aspetti contabili e ai registri obbligatori**.

I **limiti dimensionali** dei ricavi per l'accesso al regime, pari a **€ 400.000** per le **prestazioni di servizi** e **€ 700.000** per le **altre attività**, sono rimasti invece immutati.

Sulla base del nuovo disposto normativo risulta opportuno chiarire che, a partire dal **1 gennaio 2017**, il regime per cassa diventa il **regime "naturale"** per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali per potervi accedere. Il nuovo regime è infatti **immediatamente applicabile**, non soltanto ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2017, ma anche alle **imprese già in attività** a tale data.

Di conseguenza, salvo l'esercizio di una **specificata opzione** o di un **comportamento concludente** rivolto all'adozione del regime ordinario, l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), **dovrà applicare il nuovo regime per cassa** in luogo del **principio di competenza**.

La **valutazione di convenienza** del nuovo regime dovrà essere oggetto di un'attenta analisi. Da un lato la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere **non imponibili i proventi** sino al loro **effettivo incasso**, incidendo positivamente su tutte le imprese con crediti incagliati. Dall'altro lato, l'aspetto negativo è legato alle notevoli **complicazioni amministrative** necessarie a determinare il reddito secondo le nuove modalità.

Altro aspetto da non trascurare è l'impatto delle **rimanenze iniziali** quale componente negativo di reddito. Atteso che nel nuovo regime verrà meno il ruolo delle rimanenze nella determinazione del reddito, il Legislatore ha previsto un'apposita **disposizione transitoria** secondo la quale, il **reddito del primo periodo** di imposta in cui si applica il regime per cassa viene **diminuito dell'importo delle rimanenze iniziali** al medesimo esercizio.

È ben possibile allora che, per le aziende con **magazzini significativi** (si pensi ai bar oppure alle

imprese artigiane), venga a crearsi una **perdita nel primo esercizio** di adozione del nuovo regime. Tale perdita diverrebbe soggetta alle **limitazioni** di cui all'[articolo 8, comma 3, del Tuir](#), per le imprese in regime di contabilità semplificata, e **non potrebbe essere riportata** negli esercizi successivi.

Al fine di scongiurare eventuali effetti indesiderati ed impedire la “**naturale**” applicazione del regime per cassa, è possibile **optare per il regime di contabilità ordinaria**, continuando ad utilizzare il **principio di competenza**. L'**opzione** per il passaggio al regime ordinario:

- si attua mediante **comportamento concludente**;
- ha **durata minima di tre anni** e resta valida sino a revoca;
- così come la revoca, va **evidenziata nella prima dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui la scelta è operata.

Profili di particolare incertezza sono riscontrabili con riferimento agli **imprenditori individuali** che intraprendono un'attività di impresa per la prima volta nel 2017. A causa di un difetto di coordinazione tra il **regime forfettario** ex L. 208/2015 e la nuova disciplina del regime per cassa, entrambi i regimi sono definiti “**naturali**”, senza che il Legislatore si sia preoccupato di individuare un criterio di prevalenza dell'uno sull'altro.

La problematica dovrebbe potersi risolvere anche qui applicando la regola del **comportamento concludente** per manifestare la scelta del regime adottato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

